

I concorrenti saranno informati della loro ammissione allo esame per mezzo di un elenco dei candidati ammessi, che la capitaneria di porto farà affiggere nell'ufficio appena spirato il termine utile per l'ammissione.

149. Le capitanerie di porto compilano gli elenchi degli aspiranti ammessi agli esami, separatamente per ogni categoria di esami, cioè di *capitani* e *padroni*, di *scrivani* e di *periti staz- zatori*.

Gli elenchi devono indicare il cognome, il nome, la filiazione, l'età, il luogo di nascita, il grado o la qualità che lo aspirante avesse nella marineria mercantile, il numero e la categoria sotto cui trovasi ascritto alla gente di mare, qualora vi appartenga, e infine la specie dell'esame a cui aspira.

Gli elenchi si trasmettono dalle capitanerie che li hanno compilati, alla capitaneria dichiarata sede di commissione esaminatrice, non più tardi di otto giorni avanti a quello di apertura degli esami: alla quale è pure notificata dalle suddette capitanerie la mancanza di aspiranti per tutte o per taluna categoria di esami.

La capitaneria, sede della commissione esaminatrice, ricevute tali informazioni, informa immediata-

mente di ogni cosa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

150. Spirato il termine indicato nello avviso di cui nell'art. 145, nessun concorrente potrà più essere ammesso all'esame, salvo che dimostrasse che, per trovarsi in navigazione, o per altra causa di forza maggiore, non ha potuto produrre la domanda in tempo utile.

In questo caso, quando gli consti che il richiedente possiede tutte le condizioni prescritte, il presidente della commissione esaminatrice, in seguito ad istanza fattagli, potrà, in via di eccezione, ammetterlo all'esame.

Di questa ammissione si fa constare mediante rescritto sulla domanda firmato dal presidente della commissione.

151. Contro la decisione del presidente che respingesse la istanza di straordinaria ammissione agli esami, di cui nell'articolo precedente, si fa luogo a ricorso al Ministero della marina producendo i documenti atti a giustificare il ritardo.

Sezione IV.

Esami.

152. Gli aspiranti ammessi agli esami devono